

Statuti e Regolamento sui contributi

dell'Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri

Conformemente al principio di parità tra donne e uomini, tutte le designazioni di persone e funzioni valgono indistintamente per entrambi i sessi. I paragrafi che seguono sono scritti alla forma maschile unicamente per facilitare la leggibilità del testo.

Indice	Pagina	
Articolo 1	Ragione sociale e sede	3
Articolo 2	Scopo	3
Articolo 3	Membri	3
Articolo 4	Associazioni cantonali	4
Articolo 5	Sezioni	5
Articolo 6	Associazioni regionali	5
Articolo 7	Membri singoli	5
Articolo 8	Membri onorari	5
Articolo 9	Ammissione, uscita, esclusione	6
Articolo 10	Contributi dei membri	6
Articolo 11	Riscossione ed esecuzione	7
Articolo 12	Periodico dell'associazione	7
Articolo 13	Comunicazione dei cambiamenti	7
Articolo 14	Doveri dei membri	7
Articolo 15	Diritti dei membri	7
Articolo 16	Diritto di voto e di eleggibilità	8
Articolo 17	Responsabilità	8
Articolo 18	Organi e segretariato centrale	9
Articolo 19	Organizzazione	9
Articolo 20	Convocazione e ordine del giorno	9
Articolo 21	Proposte	9
Articolo 22	Calcolo dei mandati	9
Articolo 23	Competenze del congresso	10
Articolo 24	Quorum e diritto di voto	10
Articolo 25	Composizione	11
Articolo 26	Riunioni	11
Articolo 27	Competenze del comitato centrale	11
Articolo 28	Gestione degli affari e delegazione	12
Articolo 29	Sede e posizione	12
Articolo 30	Revisione	12
Articolo 31	Entrate della PCS	13
Articolo 32	Contabilità	13
Articolo 33	Indennità agli organi dell'associazione	13
Articolo 34	Periodico dell'associazione	13
Articolo 35	Scioglimento della PCS	13

I. Ragione sociale, sede e scopo

Articolo 1 Ragione sociale e sede

Sotto la ragione sociale «Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri» (qui di seguito denominata PCS) è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e ss. del Codice civile svizzero (CC). La sede della PCS è a Berna.

Articolo 2 Scopo

1. La PCS ha per scopo di tutelare e promuovere gli interessi del ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale e dei suoi membri in Svizzera. A tale scopo collabora con le organizzazioni affini a livello professionale e politico, ed esercita la sua influenza politica ed economica a tutti i livelli necessari.
2. La PCS assume in particolare i compiti seguenti:
 - promuovere una formazione professionale di base e continua a livello nazionale, in particolare nel settore della produzione, del commercio al dettaglio e della gestione aziendale con un orientamento al futuro, ma anche in altri indirizzi professionali del ramo;
 - tutelare gli interessi politici ed economici a favore di condizioni-quadro ottimali per il ramo;
 - favorire la comunicazione per influenzare positivamente l'immagine del ramo con misure promozionali, pubblicitarie e di marketing adatte;
 - fungere da piattaforma di informazioni per i membri e gli ambienti interessati.
3. Per assolvere determinati compiti, la PCS può istituire commissioni, comitati e gruppi di lavoro permanenti o ad hoc.

II. Appartenenza

Articolo 3 Membri

1. La PCS è costituita da:
 - a) associazioni cantonali
 - b) membri delle associazioni cantonali
(includere le sezioni ed i singoli membri di ognuna di esse)
 - c) associazioni regionali, inclusi i membri delle associazioni regionali
 - d) membri singoli
 - e) membri associati
 - f) membri onorari
2. Esiste un'affiliazione per persona fisica o giuridica. Il raggruppamento di più persone in un'affiliazione (indipendentemente dal rapporto delle persone in questione fra di loro) non è autorizzato.

3. I membri ai sensi dell'art. 3, cpv. 1, sono suddivisi in «membri DFO» conformemente all'art. 3a, e in «membri non DFO», conformemente all'art. 3b. Questa distinzione si basa sul decreto del Consiglio federale riguardante il CCL di obbligatorietà generale del ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera di volta in volta in vigore (decreto del CF). In assenza di un decreto del CF, fa stato l'ultimo decreto del CF in vigore.

Articolo 3a Membri DFO

1. I membri (persone fisiche o giuridiche) che gestiscono un'azienda che rientra nel campo d'applicazione aziendale conformemente al decreto del CF sono membri DFO.
2. I membri che gestiscono un'azienda di cui al cpv. 1 sono in linea di massima considerati membri DFO finché la commissione paritetica competente (cpbc) non conferma che il membro in questione non soddisfa il campo d'applicazione aziendale.
3. In caso di affiliazione DFO preesistente, il passaggio ad un'affiliazione non DFO può aver luogo solo all'inizio dell'esercizio seguente dopo essere stato confermato dalla cpbc, a condizione che tale conferma sia stata notificata alla PCS prima dell'inizio dell'esercizio in questione.
4. I membri DFO che cessano la loro attività nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale diventano membri non DFO all'inizio dell'esercizio che segue la cessazione della loro attività, a condizione che la cessazione dell'attività sia stata notificata alla PCS prima dell'inizio dell'esercizio in questione.

Articolo 3b Membri non DFO

1. I membri (persone fisiche o giuridiche) che non gestiscono un'azienda che rientra nel campo d'applicazione aziendale conformemente al decreto del CF sono membri non DFO.
2. In caso di attività accessoria nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, si può partire dal presupposto che si tratti di un membro non DFO, a condizione che la competente cpbc confermi che il membro in questione non soddisfa il campo d'applicazione aziendale. Si applica per analogia l'art. 3a, cpv. 3.
3. I membri non DFO che iniziano o riavviano un'attività che soddisfa il campo d'applicazione aziendale conformemente al decreto del CF diventano membri DFO a partire dall'inizio dell'anno in cui iniziano l'attività.
4. Le associazioni regionali, le associazioni cantonali, le sezioni e i membri associati sono membri non DFO.

Articolo 4 Associazioni cantonali

1. Le associazioni cantonali sono costituite da raggruppamenti di aziende del ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, la cui sede commerciale si trova nel cantone in questione, e da altri membri, conformemente a quanto previsto dai loro statuti (associazione cantonale competente a livello territoriale).
2. Le associazioni cantonali decidono sulle modalità di ammissione e uscita dei loro membri conformemente ai loro statuti e, se del caso, con riserva per analogia dell'art. 4, cpv. 3.
3. Il passaggio o l'adesione ad un'associazione cantonale non competente a livello territoriale è possibile solo in casi eccezionali e previo accordo scritto dell'associazione cantonale competente a livello territoriale, conformemente al cpv. 1.

4. Se un membro cambia la località della sua sede (commerciale), la sua appartenenza quale membro dev'essere trasferita alla nuova associazione cantonale competente a livello territoriale, conformemente al cpv. 1.
5. Se è presente un'associazione cantonale, le sezioni e i loro membri sono sempre membri dell'associazione cantonale sul cui territorio si trova la sede della sezione.
6. Gli statuti delle associazioni cantonali sono validi solamente se sono stati approvati dalla PCS. Gli statuti delle associazioni cantonali non devono contraddire gli statuti della PCS. In caso di contraddizione prevalgono gli statuti della PCS.

Articolo 5 Sezioni

1. Le sezioni sono composte da raggruppamenti intracantonali di aziende del ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale e da altri membri previsti dagli statuti delle sezioni, la cui sede commerciale si trova sul territorio della sezione (sezione competente a livello territoriale).
2. Le sezioni decidono sulle modalità di ammissione e uscita dei loro membri, conformemente ai loro statuti e, se del caso, con riserva per analogia dell'art. 4, cpv. 3.
3. All'interno di un cantone possono esservi più sezioni.
4. Sia le sezioni che i loro membri sono singolarmente sia membri dell'associazione cantonale che membri della PCS.
5. Le disposizioni previste per le associazioni cantonali si applicano, per analogia, anche alle sezioni, a condizione che nessuna disposizione particolare per le sezioni possa essere desunta dai presenti statuti.

Articolo 6 Associazioni regionali

Se due o più cantoni si uniscono in un'associazione, essi sono considerati un'associazione regionale, a condizione che i cantoni in questione non gestiscano un'associazione cantonale indipendente. Tutte le disposizioni che si applicano alle associazioni cantonali valgono anche per le associazioni regionali.

Articolo 7 Membri singoli

I membri singoli sono persone fisiche o giuridiche attive nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, ma anche in altri rami, che non hanno la possibilità di affiliarsi ad una sezione o ad un'associazione cantonale. Possono essere sia membri DFO che membri non DFO.

Articolo 8 Membri onorari

Le persone che si distinguono in modo particolare per i servizi resi al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera possono, su proposta del comitato centrale, essere nominate membri onorari dal congresso. I membri onorari possono essere sia membri DFO che membri non DFO.

Articolo 9 Ammissione, uscita, esclusione

1. Le domande d'adesione alla PCS devono essere presentate in due copie, utilizzando un formulario ufficiale della PCS e allegando i documenti richiesti, e inoltrate al presidente dell'associazione cantonale o regionale competente. L'associazione cantonale o regionale decide, conformemente ai propri statuti, in merito all'ammissione di membri nella propria associazione cantonale o regionale, come pure nella PCS. Quest'ultima deve subito essere informata al riguardo dall'associazione cantonale o regionale in questione, la quale le invierà una copia dell'approvazione della domanda d'adesione. Nel contempo si richiede il genere d'affiliazione (membro DFO o membro non DFO conformemente ai presenti statuti) insieme ai documenti presi in considerazione.
2. Se l'associazione cantonale o regionale ha delle sezioni, è il presidente della sezione a ricevere le domande d'adesione alla PCS. In deroga al cpv. 1, è la sezione a decidere in merito all'ammissione di membri nella PCS, conformemente ai propri statuti. Inoltre si applica per analogia il cpv. 1.
3. Il comitato centrale decide in merito all'ammissione e alle condizioni di ammissione di membri singoli alla PCS. Le associazioni cantonali o regionali e le sezioni competenti possono opporsi alla decisione di ammettere membri singoli entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda d'adesione nel periodico dell'associazione. Se è stata fatta opposizione, sarà il congresso a decidere in via definitiva sull'ammissione o meno del singolo membro.
4. Lo statuto di membro associato (art. 3, let. e) è acquisito con la conclusione di un contratto di associazione. È il comitato centrale ad essere competente in materia. Non sussiste alcun diritto di acquisire lo statuto di membro associato. I membri che soddisfano i requisiti per affiliarsi come membri DFO non possono essere membri associati.
5. L'uscita dalla PCS è possibile solo per la fine di un anno civile, osservando un preavviso di tre mesi. Il preavviso va inoltrato al segretariato centrale mediante lettera raccomandata.
6. Spetta al comitato centrale decidere l'esclusione di un membro dalla PCS. L'esclusione può avvenire senza indicazione dei motivi. Il membro escluso dalla PCS può presentare un ricorso scritto contro questa decisione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica dell'esclusione. Il congresso funge da istanza di ricorso.
7. L'uscita o l'esclusione dalla PCS non dà alcun diritto ad un indennizzo finanziario. Inoltre, il diritto a beneficiare delle prestazioni di servizio della PCS e a utilizzare i logo dell'associazione viene a cadere.

III. Diritti e doveri dei membri

Articolo 10 Contributi dei membri

1. L'obbligo dei membri della PCS di versare i contributi finanziari è regolato nel regolamento sui contributi che costituisce parte integrante dei presenti statuti.
2. I membri della PCS accettano espressamente che la cassa di compensazione competente o qualsiasi altro ufficio d'incasso comunichi alla PCS come pure alla cpbc la massa salariale assoggettata all'AVS necessaria a calcolare e riscuotere i contributi dei membri. I dati citati possono pure essere comunicati dalla PCS alla cpbc per gli stessi scopi rispettivamente per soddisfare il decreto del CF.

Articolo 11 Riscossione ed esecuzione

1. Al comitato centrale della PCS è conferita la competenza di incassare i contributi dei membri e/o di incaricare un ufficio d'incasso esterno alla PCS per controllare la corretta riscossione dei contributi dei membri.
2. Ogni membro della PCS è tenuto a collaborare e a fornire le informazioni necessarie alla corretta registrazione dei membri (genere di affiliazione) e alla riscossione dei contributi dei membri. Le modifiche delle basi rilevanti per determinare l'affiliazione, il genere d'affiliazione e/o l'obbligo contributivo (cambiamenti di destinazione, fusioni, rilevamenti di aziende, separazioni, cessazione dell'attività, cambiamenti di sede o d'indirizzo) devono essere comunicate spontaneamente alla PCS entro 30 giorni, allegando i documenti necessari.
3. La confidenzialità dei dati forniti dai membri della PCS è garantita. Rimangono riservati l'art. 10, cpv. 2, e la cessione a titolo oneroso di indirizzi e ragioni sociali di membri a fini pubblicitari.

Articolo 12 Periodico dell'associazione

Il periodico dell'associazione «panissimo» è l'organo di pubblicazione ufficiale valido per tutti i membri della PCS.

Articolo 13 Comunicazione dei cambiamenti

Le associazioni cantonali, le associazioni regionali e le sezioni sono tenute a comunicare, di continuo e per iscritto, al segretariato centrale qualsiasi cambiamento nella composizione dei loro membri e ad inviare a quest'ultimo l'elenco rettificato dei membri dell'associazione cantonale, dell'associazione regionale e delle sezioni per la fine dell'anno civile.

Articolo 14 Doveri dei membri

1. Conformemente all'art. 3, i membri della PCS sono tenuti a conformarsi alle decisioni prese, ai regolamenti emanati e ai contratti conclusi dalla PCS, così come a sostenere quest'ultima nelle sue attività.
2. La soluzione settoriale MSSL e le linee direttive BPP sono obbligatorie per i membri DFO. Per garantire e utilizzare la soluzione settoriale MSSL e le linee direttive BPP, a partire dal 2020 i membri DFO sono tenuti a pagare tasse annuali e tasse di attivazione conformemente al regolamento sui contributi.
3. Se i membri della PCS non adempiono i propri doveri conformemente all'art. 3, il comitato direttivo della PCS ha la facoltà di privare integralmente o parzialmente questi membri delle prestazioni di servizio della PCS.

Articolo 15 Diritti dei membri

1. Conformemente all'art. 3, lett. da a) a d) e lett. f), i membri hanno il diritto di beneficiare di tutti i vantaggi e di tutte le prestazioni di servizio offerti dalla PCS e dalle sue istituzioni.

2. I membri di cui all'art. 3, lett. e) possono beneficiare delle prestazioni di servizio della PCS nel campo delle assicurazioni e della formazione professionale, così come di altre prestazioni di servizio ad esse correlate, e questo a condizioni speciali. I membri sono consultati sulle modalità di organizzazione e attuazione di queste prestazioni di servizio. Essi possono affiliarsi alla cassa di compensazione AVS Panvica nell'ambito delle disposizioni legali. I singoli dettagli sono regolati nel contratto d'associazione. Altri diritti dei membri, in particolare il diritto di voto in seno agli organi dell'associazione, e la distinzione quale azienda artigianale PCS non sono di competenza dei membri di cui all'art. 3, lett. e).
3. D'intesa con le associazioni cantonali competenti conformemente all'art. 4, cpv. 1, e alle sezioni competenti conformemente all'art. 5, cpv. 1, il comitato centrale può privare i singoli membri di determinate prestazioni di servizio.
4. Tutti i membri di cui all'art. 3, cpv. 1, hanno il diritto di cogestione. Quest'ultimo include il diritto d'informazione, il diritto di partecipazione al congresso, il diritto di inserire trattande nell'ordine del giorno, di sottoporre proposte e di intervenire. Rimangono riservate le restrizioni in caso di affiliazioni conformemente all'art. 3, cpv. 1, lett. e). I membri PCS che non svolgono la funzione di delegato assistono al congresso senza diritto di voto.

Articolo 16 Diritto di voto e di eleggibilità

1. Il comitato centrale dev'essere dotato di membri DFO. Sono ammesse al massimo due persone esterne (ossia senza essere affiliate all'associazione o membri non DFO) con conoscenze specifiche. I membri DFO devono in ogni caso avere l'assoluta maggioranza dei voti.

Le eventuali commissioni dell'associazione sono costituite da membri dell'associazione competenti. Per principio, si devono eleggere prevalentemente membri DFO nelle commissioni. È tuttavia ammessa al massimo una persona esterna con conoscenze specifiche (senza essere affiliata all'associazione) nella rispettiva commissione. In linea di massima, i membri DFO devono avere l'assoluta maggioranza dei voti.

In deroga al principio di cui al capoverso precedente riguardante le commissioni, si possono eleggere altre persone esterne esclusivamente nelle commissioni della formazione di base e continua, anche se i membri DFO non hanno l'assoluta maggioranza dei voti.

Le persone esterne non devono in alcun caso appartenere ad un'organizzazione di lavoratori.

2. Sono eleggibili persone fisiche che svolgono un'attività lucrativa indipendente nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale oppure i loro partner che lavorano con loro in azienda. Fanno eccezione le persone esterne conformemente all'art. 16, cpv. 1.
3. I rappresentanti di persone giuridiche del ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale sono anche personalmente eleggibili, a condizione che siano autorizzate a firmare per l'azienda in questione e che non appartengano a nessuna organizzazione di lavoratori.
4. Negli organi conformemente all'art. 18 può essere rappresentato e avere diritto di voto un solo membro per azienda.

Articolo 17 Responsabilità

La PCS risponde per i suoi impegni con il patrimonio dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri della PCS.

IV. Organizzazione

Articolo 18 Organi e segretariato centrale

1. Gli organi della PCS sono:
 - a) il congresso (assemblea dei delegati in base al diritto dell'associazione);
 - b) il comitato centrale;
 - d) l'organo di revisione.
2. La PCS ha un segretariato centrale.

a) Congresso

Articolo 19 Organizzazione

1. Il congresso ordinario si riunisce ogni anno ed è convocato dal comitato centrale.
2. I congressi straordinari possono essere convocati in qualsiasi momento dal comitato centrale. Su domanda di un quinto di tutti i membri o di un terzo delle associazioni cantonali e regionali, si deve convocare un congresso straordinario che deve essere tenuto entro i 3 mesi dall'inoltro della domanda.

Articolo 20 Convocazione e ordine del giorno

1. Il congresso dev'essere convocato con un preavviso di almeno 30 giorni tramite pubblicazione nell'organo di pubblicazione ufficiale dell'associazione (vedere articolo 12) con indicazione dell'ordine del giorno. Un congresso straordinario dev'essere convocato almeno 14 giorni prima che abbia luogo.
2. Le proposte dei membri devono essere riportate fedelmente, con indicazione della motivazione, e pubblicate nell'organo di pubblicazione ufficiale.
3. Il congresso non può deliberare né su questioni che non sono menzionate nell'ordine del giorno, né su proposte di trattande di membri della PCS che non sono state inoltrate per tempo.

Articolo 21 Proposte

1. Le proposte di trattande dei membri devono essere inoltrate per iscritto e corredate della relativa motivazione al comitato centrale, all'attenzione del congresso, almeno 60 giorni prima della data del congresso (si devono menzionare il motivo e la forma in cui si desidera trattare tali proposte).
2. Le proposte relative a questioni già presenti nell'ordine del giorno devono essere inoltrate almeno 14 giorni prima del congresso. Anche al congresso rimane tuttavia garantito il diritto di proposta relativo a trattande note.

Articolo 22 Calcolo dei mandati

1. I delegati delle associazioni cantonali e regionali devono essere membri DFO, conformemente all'art. 3a, cpv. 1.

2. Ogni cantone ha il diritto di avere due delegati. Ogni associazione cantonale o regionale autonoma ha il diritto di avere un delegato supplementare per ogni 25 membri DFO a partire da 25 membri DFO (con attività commerciale) presso la PCS.
3. Le sezioni non hanno il diritto di avere delegati.
4. Per calcolare i mandati, ci si basa sul numero di membri DFO affiliati all'associazione cantonale o regionale e registrati presso il segretariato centrale alla fine dell'anno civile.

Articolo 23 Competenze del congresso

Il congresso è l'organo supremo della PCS ed ha i poteri intrasmissibili seguenti:

1. fissare e modificare gli statuti;
2. approvare il regolamento sui contributi;
3. eleggere e revocare membri del comitato centrale e dell'organo di revisione;
4. nominare il presidente della PCS;
5. approvare il rapporto annuale;
6. approvare il conto annuale;
7. decidere sull'impiego del risultato di bilancio;
8. dare discarico ai membri dell comitato centrale;
9. approvare i nuovi regolamenti sulla formazione;
10. fungere da istanza di ricorso in materia di ammissione e esclusione di membri;
11. nominare membri onorari;
12. deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della PCS;
13. deliberare su altri affari che le sono obbligatoriamente riservati per legge o dagli statuti.

Articolo 24 Quorum e diritto di voto

1. La presidenza del congresso è assunta dal presidente o dal suo sostituto. Il presidente del congresso ha diritto di voto. In caso di parità di voti, è lui ad avere il voto preponderante.
2. Ogni congresso convocato conformemente agli statuti costituisce il quorum quando almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto è presente.
3. Hanno diritto di voto tutti i delegati e i membri del comitato centrale. La rappresentanza è esclusa.
4. Il congresso delibera alla maggioranza assoluta dei voti validi espressi dagli aventi diritto di voto presenti, fatto salvo l'articolo 35 e il capoverso seguente. Le astensioni e i voti nulli non sono conteggiati.
5. Per essere valide, le seguenti decisioni del congresso esigono l'approvazione di almeno i due terzi dei voti presenti validamente espressi.
 - fissare e modificare gli statuti;
 - sciogliere la PCS.
6. Le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che il comitato centrale non disponga o che l'assemblea non decida di procedere ad uno scrutinio segreto.

b) Comitato centrale

Articolo 25 Composizione

1. Il comitato centrale si compone come minimo di 9 membri e come massimo di 15 membri.
2. Il congresso elegge i membri del comitato centrale per una durata di due anni a partire dalla data dell'elezione.

Il mandato di un membro eletto termina il giorno del congresso ordinario nel secondo anno del mandato rispettivo. Se vi sono elezioni complementari o di sostituzione durante il mandato, i nuovi eletti portano a termine il mandato in corso.

3. Il numero massimo di mandati è di 12 anni. Se un membro attuale del comitato centrale è eletto presidente, in tal caso la durata del suo mandato ricomincia da capo. Il conteggio degli anni di mandato dei membri del comitato centrale e del presidente eletti al congresso 2019 ricomincia da capo al congresso 2019.
 4. Il comitato centrale dev'essere eletto in modo tale da rappresentare le varie regioni geografiche e le seguenti competenze professionali:
 - conoscenze settoriali nella produzione;
 - conoscenze settoriali nel commercio al dettaglio;
 - conoscenze approfondite in materia di finanze e assicurazioni del personale (in particolare LPP);
 - conoscenze approfondite in materia di formazione;
 - imprenditori indipendenti con piccole/medie imprese e grandi imprese.
- Le condizioni per assumere un mandato del comitato centrale sono inoltre la disponibilità di tempo e la buona comprensione di almeno una seconda lingua nazionale. Per le altre condizioni richieste, vedere l'articolo 16.
5. Il comitato centrale si costituisce da sé e designa un segretario che non dev'essere membro del comitato centrale. Il presidente è eletto dal congresso.

Articolo 26 Riunioni

1. Il comitato centrale si riunisce su convocazione del presidente o, nel caso di un suo impedimento, di un altro membro del comitato centrale ogni qualvolta gli affari lo esigano, ma almeno quattro volte all'anno.
2. Ogni membro può esigere dal presidente la convocazione immediata di una riunione, a condizione di indicarne i motivi.
3. Ogni membro del comitato centrale può richiedere informazioni su tutti gli affari della PCS. Durante le riunioni, tutti i membri del comitato centrale e le persone incaricate del comitato direttivo sono tenuti a fornire informazioni.
4. Si deve redigere un verbale sulle negoziazioni e sulle decisioni prese che sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 27 Competenze del comitato centrale

Il comitato centrale ha i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. esercitare la direzione generale e approvare la politica e la strategia dell'associazione;

2. fissare l'organizzazione;
3. organizzare la contabilità, il controllo finanziario e la pianificazione finanziaria;
4. nominare, revocare e sorvegliare le persone incaricate del comitato direttivo della PCS;
5. redigere la relazione sulla gestione, come pure preparare e convocare il congresso ed attuare le sue decisioni;
6. eleggere i membri delle commissioni e delle commissioni tecniche;
7. eleggere i membri dei comitati;
8. deliberare su tutti i regolamenti, in particolare sui regolamenti riguardanti l'organizzazione e le competenze (regolamento sull'organizzazione), le indennità e le spese;
9. deliberare sul contratto collettivo di lavoro svizzero;
10. decidere sulle condizioni d'ammissione, come pure sull'ammissione o sull'esclusione di membri.

Per il resto, il comitato centrale ha la facoltà di decidere su tutti gli affari che non sono attribuiti per legge o dagli statuti al congresso.

Articolo 28 Gestione degli affari e delegazione

1. Il comitato centrale è responsabile della gestione della PCS. Conformemente ad un regolamento sull'organizzazione, il comitato centrale può affidare la gestione o parte di essa ad singoli membri (comitati, commissioni) o a terzi (comitato direttivo), i quali sono tenuti ad adempiere i loro compiti con la massima diligenza e a tutelare in buona fede gli interessi della PCS.
2. Il regolamento sull'organizzazione stabilisce le modalità di gestione, determina gli impieghi necessari a tale fine, fissa i suoi compiti e regola in particolare la presentazione del rendiconto. Su richiesta, il comitato centrale informa i membri e i creditori, che rendono credibile l'esistenza di un interesse degno di protezione, sull'organizzazione della gestione.
3. Il comitato centrale può affidare a commissioni, comitati o singoli membri il compito di preparare o attuare le sue decisioni o di sorvegliare alcuni affari. Si assicura di fornire un rendiconto adeguato ai suoi membri.

c) Segretariato centrale

Articolo 29 Sede e posizione

Per sbrigare gli affari e i compiti, la PCS si è dotata di un segretariato centrale con sede a Berna.

d) Organo di revisione

Articolo 30 Revisione

La revisione è effettuata da un organo di revisione esterno indipendente eletto ogni anno dal congresso.

La revisione dev'essere eseguita conformemente ai principi della legge sui revisori.

V. Finanze

Articolo 31 Entrate della PCS

Le entrate della PCS provengono:

1. dai contributi dei membri della PCS, nella misura in cui non si tratti di contributi DFO;
2. dai ricavi realizzati con il periodico dell'associazione;
3. dai contributi delle istituzioni (le proprie e quelle legalmente indipendenti);
4. dai ricavi realizzati con i valori patrimoniali;
5. dai contributi volontari;
6. dai ricavi realizzati con le prestazioni di servizio a terzi;
7. da entrate diverse.

Articolo 32 Contabilità

1. Il patrimonio dell'associazione dev'essere investito in valori sicuri e duraturi.
2. Il comitato centrale è responsabile della tenuta dei conti.
3. L'esercizio annuo della PCS coincide con l'anno civile.

Articolo 33 Indennità agli organi dell'associazione

Le indennità, incluse le spese, versate al comitato centrale, al presidente, ai membri di comitati e commissioni e alle delegazioni sono fissate dal comitato centrale e inserite in un regolamento.

VI. Compiti particolari dell'associazione

Articolo 34 Periodico dell'associazione

La PCS pubblica un suo periodico ed è l'unica a detenere il diritto di edizione e di pubblicazione. L'associazione può dare in concessione la parte riservata agli annunci e alle inserzioni pubblicitarie.

VII. Disposizioni finali

Articolo 35 Scioglimento della PCS

1. Lo scioglimento della PCS può essere deciso solo con l'approvazione dei due terzi di tutti i voti validi espressi nell'ambito di un congresso ordinario. Le astensioni e i voti nulli non sono conteggiati.
2. Il comitato centrale stabilisce le modalità di liquidazione.

VIII. Entrata in vigore e statuti precedenti

I presenti statuti sostituiscono gli statuti del 29 maggio 2000 con le loro modifiche ed entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

1. Statuti approvati dal congresso dell'ASMPP il 18 giugno 2012 a Berna.
2. Statuti approvati dall'assemblea generale dell'USMPC il 24 giugno 2012 a Gstaad.
3. Adattamenti approvati dal congresso della PCS il 15 giugno 2015 a Zugo.
4. Adattamenti approvati dal congresso della PCS il 26 giugno 2017 a Losanna.
5. Adattamenti approvati dal congresso della PCS il 18 giugno 2018 a Berna.
6. Adattamenti approvati dal congresso della PCS il 18 giugno 2019 a Berna.

Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri PCS

Il presidente:



Silvan Hotz

Il direttore:



Urs Wellauer